

REGOLAMENTO SUI CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE – ANNO 2007

Il Comitato guida per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l'anno 2007,

- visto il D.M. n. 1582 del 23 ottobre 2007 relativo alla composizione del Comitato guida, in particolare l'art. 4, dove si dispone che detto Comitato è tenuto per lo svolgimento della propria attività a dotarsi di “**apposito regolamento**”;

- visto il D.M. n. 1175 del 18 settembre 2007 relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale, in particolare l'art. 5, e precisamente:

- il 1° comma, dove si dispone che “ciascun progetto è valutato da **due revisori indipendenti e anonimi**”,

- il 3° comma, dove si dispone che “i giudizi valutativi su ciascun progetto saranno espressi sulla base dei seguenti criteri”, con relativa indicazione dei seguenti **criteri di valutazione --**

- a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto,
- b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti
- c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità
- d) congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli obiettivi di ricerca e all'interesse nazionale del progetto
- e) integrazione e collaborazione tra le unità operative
- f) sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario

- il 4° comma, dove si dispone che il Comitato “stabilisce i **criteri operativi** della procedura di valutazione e il **punteggio** da assegnare a **ognuno dei criteri di valutazione** di cui al comma 3”,

- il 6° comma, dove si dispone che “il Comitato, sulla base dei **contenuti del progetto** e delle **parole chiave** indicate dai proponenti, **individua**, per ogni domanda, due revisori **indipendenti** i quali, esaminano il progetto, forniscono un **dettagliato giudizio collegiale** sulla base dei criteri di cui al comma 3”, con riserva per il Comitato di fare ricorso a un ulteriore giudizio, “in casi eccezionali e dettagliatamente motivati”,

- il 7° comma, dove si dispone che “il Comitato, sulla base dei giudizi degli esperti, redige una **graduatoria generale di merito** dei